

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22.06.2011
emanato con D.R. n. 1006 del 5.7.2011

ART.1 - ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi di Brescia sono istituiti corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca quali titoli accademici in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che mettano a disposizione idonee risorse umane e strumentali.
3. I predetti corsi possono altresì essere istituiti in consorzio con altre Università.

ART.2 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE - REQUISITI DI IDONEITÀ'

1. Il Rettore istituisce con proprio Decreto i corsi di Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni, su proposta dei Dipartimenti.
2. Ogni proposta di nuovo Dottorato e di nuova adesione ad un Dottorato istituito presso altro Ateneo, nei termini di cui al successivo art.3, viene sottoposta all'approvazione degli Organi competenti, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché previa valutazione del Nucleo di valutazione interna della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 5.
3. Il numero minimo di posti da mettere a concorso non può essere inferiore a tre, fermo restando le vigenti disposizioni di legge
4. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico - disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
5. Sono requisiti di idoneità delle sedi:
 - a) la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di docenti dell'area scientifica di riferimento del corso;
 - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio dei docenti e di tutori in numero non inferiore a cinque e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
 - d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati;
 - f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art.3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
6. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al competente Ministero.

ART. 3 - NUOVE PROPOSTE - ADESIONI

1. I Dipartimenti - singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri - propongono, con delibera motivata, l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca e l'adesione a corsi di Dottorato istituiti presso altro Ateneo.
2. Ciascuna proposta di istituzione deve essere accompagnata dal Regolamento del corso che deve contenere:
 - la denominazione del corso di Dottorato e i settori scientifico -disciplinari interessati;
 - le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi ed obiettivi formativi;
 - i requisiti di partecipazione al corso;
 - il numero degli ammissibili ai sensi del precedente art.2 comma 3;
 - i tempi e le strutture utilizzabili per l'addestramento;
 - il piano finanziario, specificando le risorse finanziarie a carico dell'Università degli Studi di Brescia;

- le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico - organizzativo;
 - gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
 - la composizione del Collegio dei docenti di cui all'art.7, con un numero di membri non inferiore a cinque.
3. Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:
- la denominazione del corso di Dottorato e i settori scientifico disciplinari interessati;
 - le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi ed obiettivi formativi;
 - la composizione del Collegio dei docenti;
 - l'apporto dell'Ateneo bresciano nel contesto didattico/organizzativo e finanziario del Dottorato.

ART.4 - VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ED EVENTUALE DISATTIVAZIONE

1. Il Collegio dei docenti di ogni corso di Dottorato predispone ogni anno una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa al Consiglio della Ricerca.
2. Il Consiglio della Ricerca redige ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività dei Dottorati di Ricerca e la trasmette al Senato Accademico.
3. La valutazione dei requisiti di idoneità di cui all'art.2 comma 5 è effettuata dal Nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità annuale.
4. Il Rettore invia al Ministero una relazione annuale del Nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.
5. Nel caso in cui i requisiti di idoneità vengano a mancare il Senato Accademico può procedere alla disattivazione di un Dottorato di ricerca o al ritiro di un'adesione ad un Dottorato istituito presso altro Ateneo.

ART. 5 - OBIETTIVI FORMATIVI

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Agli obiettivi formativi e programmi di studio verrà data preventiva pubblicità, al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
2. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese artigiane, altre imprese di cui all'art.2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art.17 della legge 5 ottobre 1991, n.317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art.5 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. La responsabilità della formazione del Dottorando rimane dell'Università ed al tutore può essere affiancato un tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività di ricerca svolta presso di esso.
3. I soggetti convenzionati devono garantire, laddove necessario, una copertura finanziaria della borsa di Dottorato, compresi gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza, e le eventuali spese riguardanti le attività di studio e/o ricerca, senza alcuna discriminazione rispetto ai fruitori di borse universitarie.
4. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'Università, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con il soggetto convenzionato.

Art. 6 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 6.1– Generalità e tipologie di accordi con Università straniere

L'Università di Brescia, nell'ambito dei propri corsi di Dottorato, promuove e agevola la cooperazione internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni con altre Università e/o Enti stranieri che definiscono le modalità di cooperazione per lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di doppio titolo, il conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*", l'istituzione di Dottorati internazionali.

2-Le convenzioni, di cui ai successivi artt. 6.1, 6.3, 6.5 vengono sottoscritte dai Rettori delle Università partecipanti.

Art. 6.2- Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi

1- L'Università di Brescia stipula accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Brescia e di un docente dell'Università o di un rappresentante dell'Ente partecipante.

2- Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo.

3- Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di"

Art. 6.3- Doppio titolo

L'Università degli Studi di Brescia stipula accordi con Università straniere aventi oggetto il conseguimento di doppio titolo condizionato alla frequenza di due dottorati già esistenti, uno presso l'Università degli Studi di Brescia e l'altro presso l'Università partecipante all'accordo.

Gli accordi stabiliscono, tra l'altro:

- le procedure di selezione
- la composizione delle Commissioni giudicatrici di selezione e di esame finale
- i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi
- l'apporto finanziario di ciascuna Università.

Art. 6.4- Titolo di "Doctor Europaeus"

Il dottorando può chiedere il riconoscimento del titolo di Dottore Europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato.

2- Per la finalità di cui al precedente comma, il Collegio Docenti del Dottorato invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che, nel caso specifico del dottorando che ha richiesto il riconoscimento del titolo di Dottore Europeo, sono rispettate le quattro condizioni sotto specificate:

- l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal Collegio dei Docenti, sulla base di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori appartenenti a due distinte Università di due paesi Europei diversi da quello in cui viene discussa la tesi;
- almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Università di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- la discussione della tesi, almeno in parte, deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui viene discussa la tesi stessa;
- parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

3- Il Collegio Docenti valutato il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, presenta le singole richieste al Senato Accademico, il quale si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottore europeo.

4- Ai dottorandi che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo, verrà rilasciata la certificazione di "Doctor Europaeus" in lingua inglese.

Art. 6.5 Dottorato internazionale

Il Dottorato per essere denominato internazionale deve essere costituito o trasformato sulla base di accordi di cooperazione internazionale tra Atenei e/o qualificati Enti di Ricerca.

Art. 7 Ammissione

Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea ante D. M. 509/1999 o di Laurea Specialistica o Magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero, dichiarato equivalente dal Consiglio, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato.

L'esame di ammissione è volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La Commissione è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche alle quali si riferisce il Dottorato, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca.

Le procedure di ammissione saranno definite dal Collegio dei Docenti, che comunque fissa per l'esame una delle seguenti modalità, da attuarsi anche per via telematica, laddove possibile: a) per titoli e prova scritta e/o orale; b) per titoli, pubblicazioni e loro discussione; c) per predisposizione e discussione di un progetto.

La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto alla loro approvazione ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 8 Istituzione di pagine WEB per il Dottorato di Ricerca

L'istituzione di un Dottorato comporta l'attivazione di una pagina (anche in lingua inglese) sul sito WEB dell'Ateneo che consenta, ferma restando la normativa sulla privacy: a) la pubblicazione dei bandi e l'accesso alla relativa modulistica per l'ammissione e l'iscrizione al Dottorato; b) di evidenziare l'organizzazione del Dottorato (regolamenti, norme specifiche, tematiche di ricerca, laboratori coinvolti, ecc.); c) la divulgazione dei documenti rilevanti (normative, graduatorie, convenzioni, attività didattica, relazioni annuali sull'andamento del Dottorato ecc.).

ART. 9 - COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Nel Dipartimento presso il quale è stata approvata l'istituzione di un corso di Dottorato di ricerca, viene costituito un Collegio dei docenti che provvede a:

- a) proporre al Rettore i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al Dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo;
- b) proporre al Rettore i nomi dei componenti la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
- c) deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;
- d) individuare idonee forme di tutorato per i dottorandi;
- e) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
- f) proporre al Rettore l'ammissione o l'esclusione del candidato alla prosecuzione dei corsi;
- g) proporre al Rettore l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi e sulla qualità del lavoro svolto durante il corso di Dottorato;
- h) predisporre ogni anno una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta di cui al comma 1 dell'art.4.

2. Il Collegio dei docenti elegge fra i professori di ruolo di I^a o II^a fascia un Coordinatore che resta in carica tre o quattro anni a seconda della durata del ciclo di dottorato e può essere rinnovato una sola volta.

3. Il Coordinatore del corso rappresenta il corso di Dottorato, presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere. Adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari alla gestione del corso di Dottorato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Collegio dei docenti.

4. La composizione del Collegio dei docenti può essere modificata, su proposta del Collegio stesso, con l'approvazione del Senato Accademico.

5. I dottorandi possono eleggere annualmente due rappresentanti. Essi vengono consultati dal Collegio dei docenti in merito alle questioni riguardanti l'andamento generale del corso e i percorsi formativi.

Art. 10 Attività dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano formativo approvato e a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché, alla fine del percorso, la tesi di dottorato con contributi scientifici originali.

A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti delibera l'ammissione del dottorando stesso all'anno successivo. Con motivata deliberazione il Collegio dei docenti può altresì proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del percorso.

Il dottorando svolgerà, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate, sia delle proprie capacità espositive, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

Il dottorando potrà svolgere attività lavorative esterne o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, subordinatamente alla verifica della compatibilità di tali attività con il progetto formativo, secondo le vigenti disposizioni.

Al dottorando può essere affidata, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e con il suo consenso, un'attività di supporto alla didattica, di carattere saltuario e comunque qualificante rispetto al proprio percorso formativo. Tale attività non può superare il numero complessivo di 50 ore per ciascun anno di dottorato.

Art. 11 Sospensione dal corso

E' prevista la sospensione dalla frequenza al corso per maternità e in tutti i casi previsti dalla legge.

Le assenze per grave e documentata malattia o per altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dalla frequenza al corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

In caso di sospensione della frequenza di cui ai precedenti commi, i periodi di sospensione possono essere recuperati, anche parzialmente, con l'autorizzazione del Collegio dei docenti.

Ulteriori norme di dettaglio relative alle sospensioni, ai recuperi ed alle modalità di erogazione delle borse sono fissate con apposita delibera del Collegio dei docenti.

Art. 12 Presentazione della tesi o istanza di proroga

Alla conclusione dell'ultimo anno del corso il Collegio dei docenti dovrà esprimere il proprio giudizio sull'attività complessiva di ogni dottorando e deliberare l'ammissione all'esame finale.

La tesi finale potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Essa dovrà comunque contenere una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o in altra lingua indicata dal Collegio dei docenti.

Entro la data stabilita per la conclusione del percorso formativo, il dottorando ammesso all'esame finale dovrà inoltrare al Rettore tre copie della tesi, di cui una su supporto digitale, per il deposito presso l'archivio dell'Ateneo e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, unitamente al giudizio del Collegio dei docenti sull'attività complessiva svolta. Il dottorando dovrà inoltre inviare, non appena gli sarà stata resa nota la composizione della Commissione esaminatrice, una copia della tesi corredata dal giudizio del Collegio dei docenti a ciascuno dei componenti della Commissione. Le tesi dovranno essere firmate dal Tutor del dottorando e dal Coordinatore del Corso e/o dal Coordinatore del Dottorato.

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando interessato, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. La proroga può essere concessa sino al massimo di un anno.

L'eventuale domanda di proroga all'esame finale deve essere inoltrata al Coordinatore del Dottorato dal candidato almeno un mese prima della data stabilita per l'inoltro della tesi.

Art. 13 Esame finale

Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, avente ad oggetto la sua tesi.

La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'Università.

In caso di mancato superamento l'esame può essere ripetuto per una sola volta, nella sessione ordinaria successiva.

Al candidato che ha superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma che riporterà la dicitura del Dottorato di Ricerca frequentato.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata certificazione in lingua inglese.

Art. 14 Commissioni giudicatrici

La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del percorso formativo, con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Dottorato. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni agli Atenei partecipanti al Dottorato. Non potranno comunque essere nominati commissari coloro i quali hanno ricoperto il ruolo di tutor dei candidati ammessi all'esame finale.

Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi didattici e scientifici dei candidati.

Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore, che provvederà alla nomina dei sostituti.

Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data dell'ultima notifica del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, su proposta del Coordinatore del Dottorato, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 15 Contributi e borse

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno indicati annualmente: a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Dottorati, nonché il numero di dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche; b) il numero delle borse di studio assegnate al Dottorato, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione anche nel caso di soggiorno all'estero. c) il numero di possibili contratti di apprendistato per alta formazione da stipulare con i dottorandi di ricerca ai sensi dell'art. 19 comma 1° lett. B della L. 240/2010.
2. In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria senza borsa, salvo rinuncia, regolarmente iscritto al Corso

Art. 16 Risorse

1. In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione assegnerà ad ogni Dottorato un fondo da destinare ad attività comuni dei Corsi.
2. Le altre risorse a disposizione del Dottorato saranno:
 - a. quelle provenienti dall'Università pari all'importo delle borse attribuite al Dottorato finanziate dal bilancio di Ateneo;
 - b. quelle che autonomamente il Dottorato di Ricerca otterrà da Enti Pubblici di Ricerca o altri Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni.
3. I dottorati possono assegnare agli studenti vincitori a seguito del relativo concorso, un'integrazione alla borsa di dottorato per iniziare le inerenti attività di ricerca prima dell'avvio ufficiale dei corsi e/o per completare il lavoro di tesi, comunque per una durata massima complessiva di sei mesi.
4. Le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività formativa dei Dottorati di Ricerca sono:
 - a. laboratori di ricerca, utenze tecnologiche e servizi messi a disposizione, mediante apposita delibera, dai Dipartimenti e/o dalle altre strutture didattiche e scientifiche, all'atto della istituzione del Dottorato di Ricerca;
 - b. borse di studio a carico del Bilancio Universitario ed eventuali borse assegnate da Enti pubblici e privati, o frazioni di borse non godute, nonché eventuali borse aggiunte successivamente;
 - c. finanziamenti assegnati a sostegno delle diverse attività formative promosse dal Dottorato.